

03 MAR. 2017

N° 1753 / 26

Proposta di legge regionale:

ZL N. 173

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionaliSommario

Preambolo

Art. 1: Oggetto e finalità

Art. 2: Riconoscimento dei cammini regionali

Art. 3: Valorizzazione dei cammini

Art. 4: Promozione dei cammini

Art. 5: Consulta regionale dei cammini

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana

VISTI:

- l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto della Regione Toscana;
- la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa";
- la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
- la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
- la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), art. 2, comma 2, lettera a);
- la legge regionale Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

- la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (A.P.E.T). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

- la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

CONSIDERATO quanto segue:

- dal 1987 il Consiglio d'Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all'attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell'antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune. Dal 'Camino' di Santiago di Compostela fino alla Via Francigena, si è operato un processo congiunto fra istituzioni pubbliche e private per valorizzare l'esperienza dei cammini che i pellegrini compivano nell'antichità con finalità devozionali, e che oggi costituiscono una nuova modalità di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con le sue ricchezze architettoniche e culturali secondo il principio della 'mobilità dolce';

- il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, lo strumento di indirizzo delle politiche di gestione e sviluppo della risorsa territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilità dolce la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilità (o infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso;

- il Testo unico delle disposizioni regionali in materia di beni, istituti e attività culturali (LR 21/2010) all'articolo 2, comma 2, lettera a), prevede in capo alla Regione l'assunzione di specifici interventi per la valorizzazione "del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale";

- la Regione Toscana da anni si è attivata nella promozione della via Francigena quale strumento di nuova attrazione turistica, operando di concerto coi territori interessati per garantire l'accessibilità e la migliore fruizione del percorso, nonché per sostenere le iniziative di ospitalità e di ristoro ad esso necessarie;

- da tempo è vivo l'interesse per la valorizzazione dei percorsi che si riconducono all'itinerario individuato come 'i cammini di Francesco', congiungente i luoghi della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi; tanto che, assieme alle altre Regioni territorialmente e storicamente coinvolte (Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per la loro valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni private che per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e nazionale;

- si ritiene pertanto opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina del riconoscimento, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche capace di individuare (e promuoverne la fruizione turistica) ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio d'Europa o che di esso risultano già in possesso, nella convinzione che un ampliamento dell'offerta di queste particolari esperienze possa costruire, nella sostenibilità ambientale, una nuova attrattiva turistica per la Toscana;

- congiuntamente all'individuazione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dei cammini cosiddetti regionali, si ritiene necessario introdurre per l'intera platea dei cammini (così come complessivamente definiti in legge) una particolare disciplina agevolativa di carattere urbanistico finalizzata a favorire il recupero (senza alterazioni esterne) dei manufatti esistenti lungo i percorsi, individuati per le finalità di ospitalità e servizio agli utenti dei cammini;

- al fine di coadiuvare la Regione nell'attuazione della legge, si prevede l'istituzione di una consulta regionale dei cammini, partecipata da un rappresentante dell'ANCI Toscana, da un rappresentante per ciascuno dei cammini regionali, da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa cui eventualmente la Regione aderisca;

approva la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione Toscana interviene organicamente nella promozione e nella valorizzazione dei cammini storici presenti nel proprio territorio quale attuazione dell'art. 4 comma 1 lettera m) e per finalità di incremento del turismo nel territorio regionale.

2. Ai fini della presente legge per cammini storici si intendono:

a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013,

b) i cammini per i quali è formalizzata la richiesta di riconoscimento al Consiglio d'Europa quale itinerario culturale;

c) eventuali ulteriori cammini, denominati 'cammini regionali', appositamente individuati dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate.

3. I cammini di cui alla presente legge garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza, con le modalità dell'escursionismo così come definite dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), e, per le parti collocate in area extra urbana, sono inseriti nel catasto della Rete Escursionistica regionale di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 17/1998. L'universale accessibilità comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione della viabilità afferenti i cammini, o di parti di essa, di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione, quando ciò risulta tecnicamente fattibile.

4. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità di cui all'art. 5 della l.r. 17/1998.

5 Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa con le

modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 2

Riconoscimento dei cammini regionali

1. Ad integrazione dei cammini inseriti negli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, o per i quali è stata formalizzata la richiesta di riconoscimento, la Giunta regionale, con le modalità di cui ai successivi commi, ai soli fini della presente legge può istituire, con propria deliberazione, ulteriori cammini denominati regionali aventi le caratteristiche di cui all'articoli 1 commi 2 e 3.
2. L'istituzione dei cammini regionali avviene con deliberazione di Giunta regionale a seguito di istanza presentata dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento, anche di concerto con soggetti terzi giuridicamente riconosciuti privi della finalità di lucro ed espressione a vario titolo dei territori interessati.
3. L'istanza di cui al comma 2 contiene il tracciato del cammino di cui si chiede l'istituzione, le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dall'itinerario, tutti gli elementi utili a garantirne la pubblica accessibilità e la fruibilità ai sensi della presente legge, l'indicazione delle strutture di pubblico servizio presenti lungo o in prossimità del percorso e i tempi medi di raggiungimento degli stessi per i potenziali utenti.
4. La Giunta regionale valuta l'istanza di riconoscimento avvalendosi di una commissione tecnica appositamente nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, composta dall'assessore regionale al turismo o un dirigente o funzionario regionale da questi delegato, che la presiede, da un rappresentante dell'Anci Toscana, da tre docenti in storia designati in rappresentanza delle tre università toscane, dal dirigente o funzionario regionale competente alla rete Escursionistica Regionale. Per lo svolgimento delle sue funzioni la commissione può essere integrata, con atto del presidente, da ulteriori figure professionali valutate come necessarie ai fini della migliore istruttoria delle istanze da esaminare.
5. il riconoscimento di un itinerario quale cammino regionale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale. La relativa cartografia è aggregata, in una sezione speciale, al catasto della rete Escursionistica Regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1998.

Art. 3

Valorizzazione dei cammini

1. Al fine della valorizzazione turistica dei cammini di cui alla presente legge con il presente articolo sono dettate specifiche disposizioni volte a agevolare l'utilizzo da parte degli utenti.
2. Lungo il tracciato dei cammini, nelle parti extra urbane, il recupero di edifici esistenti dislocati in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino, senza

addizioni di volumetrie e senza alterazioni delle sagomature esterne originalmente detenute è consentito, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e nel pieno rispetto dei caratteri identitari del manufatto, ivi compreso l'utilizzo dei materiali per le parti esterne, mediante il solo strumento della SCIA, a condizione che lo stesso venga destinato a rifugio escursionistico ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).

3. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti l'itinerario. L'installazione dei suddetti è soggetta a SCIA.

Art. 4

Promozione dei cammini

1. Nell'ambito di attività di promozione turistica regionale di cui alla Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) la Regione, mediante Toscana Promozione Turismo, realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per la Toscana.

2. Gli atti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) possono prevedere ulteriori misure di promozione dei cammini di cui alla presente legge.

Art. 5

Consulta regionale dei cammini

1. Al fine di coadiuvare la Regione nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di promozione, è costituita la Consulta regionale dei cammini, di seguito Consulta, composta dall'Assessore regionale al Turismo, che esercita le funzioni di presidente, o da un dirigente regionale da lui delegato, da un rappresentante di ANCI Toscana, da un rappresentante di ciascuno dei soggetti promotori i cammini regionali riconosciuti ai sensi della presente legge, da un rappresentante delle associazioni di cui all'art. 1 comma 5 della presente legge alle quali la Regione abbia aderito..

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, , ha durata coincidente con la legislatura regionale, e la partecipazione ai suoi lavori avviene a titolo gratuito. Qualora, nel corso del mandato, intervenga il riconoscimento di ulteriori cammini, la Consulta è integrata con un rappresentate per ciascuno degli stessi, con delibera di Consiglio.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, la Consulta svolge il monitoraggio sugli esiti della politiche regionali di promozione dei cammini di cui alla presente legge, acquisendo allo scopo tutte le informazioni necessarie nella disponibilità della Regione e degli enti dipendenti. Conseguentemente, può formulare alla Regione proposte, particolarmente finalizzate a migliorare la capacità di attrazione turistica dei cammini.

4. Dell'attività della consulta è data ordinaria comunicazione all'esterno mediante il sito internet della Regione Toscana.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Consulta si avvale dei locali e delle strutture dell'Assessorato al Turismo della Regione Toscana, appositamente individuati con atto del dirigente responsabile del settore di riferimento.

Lucia De Robertis

Lucia De Robertis

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

È un dato di fatto come da tempo sia in crescita la capacità attrattiva dei cammini, intendendo con tale termine i percorsi codificati legati a particolari tematiche a carattere storico-religioso e culturale. È nota l'attrattiva del 'Camino de Santiago', nonché l'impegno profuso anche dalla Toscana per definire, attrezzare, promuovere la Via Francigena, quale itinerario storico-religioso.

Dal 1987 il Consiglio d'Europa ha avviato uno specifico programma per il riconoscimento degli itinerari culturali di interesse europeo, vedendo nei cammini transnazionali all'interno del continente strumento di cooperazione, dialogo interculturale, promozione dei valori fondanti l'Europa. Con la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013, il Consiglio ha in ultimo proceduto alla revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento per i cammini interessati della certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa.

Al valore storico-religioso ed identitario europeo dei cammini oggi si associa sempre più il ruolo che svolgono o possono svolgere in termini di costruzione di un'offerta turistica dedicata da parte dei territori interessati, spesso collocati nell'ambito di aree rurali comunque esterne ai canonici itinerari turistici caratterizzanti ad esempio l'offerta toscana.

La presente proposta di legge, partendo dal riconoscimento dell'opportunità che i cammini offrono alla costruzione di una nuova integrativa offerta turistica della Toscana, interviene pertanto a dettare disposizioni che favoriscano l'emergere di percorsi di interesse storico turistico, la loro organizzazione in cammini, la loro migliore fruizione, la loro promozione.

La Toscana, infatti, per le caratteristiche territoriali, paesaggistiche e storiche può offrire un ampio ventaglio di percorsi intraregionali legati da vicende storicamente fondate che possono generare cammini attrattivi per i turisti (percorsi legati alle transumanze delle greggi, percorsi legati a determinate produzioni tipiche-tradizionali della regione, altri itinerari storico-religiosi). Non soltanto Via Francigena (già riconosciuta come itinerario culturale del Consiglio d'Europa) o i Cammini di Francesco (per il quale è in corso la procedura per l'ottenimento del riconoscimento), ma anche altri itinerari per i quali si vuole prevedere una procedura di riconoscimento a carattere esclusivamente regionale (non preclusiva di altri percorsi, peraltro) finalizzata a promuoverne l'utilizzo in sicurezza e piena accessibilità quale ulteriore strumento di promozione turistica del territorio.

La proposta di legge consta di cinque articoli

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della legge, come sopra sinteticamente espresse, richiamando la disciplina in materia di riconoscimento degli itinerari culturali da parte del consiglio d'Europa nonché legando i cammini oggetto della proposta al sistema della Rete Escursionistica regionale (RET) disciplinato dalla LR 17/1998, in cui essi entrano a far parte. Viene inoltre prevista la possibilità per la Regione di aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, con le procedure previste dalla L.R. 20/2008.

L'articolo 2 individua le modalità per il riconoscimento da parte della Regione dei cammini di interesse regionale, a seguito di istanza dei comuni territorialmente interessati anche di concerto con soggetti terzi privi della finalità di lucro. Ai fini del riconoscimento, la Giunta regionale, competente per il procedimento, si avvale di una commissione tecnica.

L'articolo 3 disciplina la valorizzazione dei cammini attraverso la previsione del recupero edilizio dei manufatti dislocati in una fascia di trecento metri lineari (per ciascun lato) lungo gli itinerari senza alterazione delle sagomature originali e nel rispetto dei caratteri identitari degli stessi, destinati all'ospitalità dei fruitori dei percorsi. Si prevede che tali recuperi avvengano attraverso la presentazione di segnalazione certificata di inizio delle attività (SCIA). Lo stesso articolo prevede la possibilità di dislocare lungo i cammini manufatti in legno ancorati a terra e privi di fondazioni con finalità di offerta di servizi agli utenti.

L'articolo 4 definisce la promozione dei cammini, inserendoli nell'ambito dell'attività di promozione turistica ordinaria della Regione Toscana di cui alla LR 22/2016. L'articolo inoltre prevede la possibilità che la promozione degli stessi possa trovare de anche negli alti atti programmatici della Regione.

L'articolo 5, infine, disciplina la costituzione, la composizione e le funzioni della "Consulta regionale dei cammini", organo di consulenza finalizzato a coadiuvare la Regione nell'attuazione della legge, con particolare riguardo alle attività di promozione dei cammini. Si prevede che la Commissione sia composta dall'assessore regionale (o dirigente regionale da lui delegato), da un rappresentante di ANCI Toscana, da un rappresentante ciascuno dei soggetti promotori i cammini regionali riconosciuti, nonché da un rappresentante ciascuno delle associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa cui la Regione, eventualmente, aderisce.

La proposta di legge non ha effetti diretti sul bilancio della Regione e non prevede oneri diretti a carico del bilancio regionale, ne preconstituisce oneri indiretti di cui tenere conto nei bilanci futuri.